



Ministero dei Trasporti

Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione marittima ed interna

Roma, 9 agosto 2007

Alle **Direzioni Marittime**
LORO SEDI

Divisione 6[^]

Prot. N. M_TRA/DINFR /8155

Allegati 2

Classifica a.2.16

OGGETTO: Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Legge 27 dicembre 2006, n. 296." Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"- Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento annuale - Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquicoltura..

CIRCOLARE N° 15

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

Alle Capitanerie di porto
LORO SEDI

Alle Autorità Portuali
LORO SEDI

e, per conoscenza

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
S E D E

Si fa seguito alla circolare n. 77 in data 17 dicembre 1998 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

A) Legge 27 dicembre 2006, n. 296." Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

I commi 250 - 256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nella cui elaborazione questo Ministero non è stato in alcun modo coinvolto, ha modificato profondamente la legge 494/93, introducendo, in particolare, nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto.

Si allega ad ogni buon fine il testo della legge 4 dicembre 1993, n. 494 coordinata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)-(GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n. 244) - (Art. 1, commi 250-256).

L'Agencia del Demanio, con nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007 - ha portato a conoscenza delle Amministrazioni interessate il documento, Prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007, con il quale ha fornito indicazioni operative ai propri uffici periferici in merito all'applicazione delle citate novità normative.

La scrivente, in più occasioni, ha avuto modo di rappresentare delle perplessità in ordine ad alcune delle cennate disposizioni operative che risultano, in taluni casi, addirittura, estranee al dettato della legge finanziaria ed in altri risultano travalicare il dettato delle disposizioni soprarichiamate, aggiungendo, peraltro, ulteriori profili di criticità rispetto al contenuto stesso della nuova normativa.

Ciò premesso, venuta meno la previsione di un provvedimento attuativo, previsto invece nell'originario articolo 03, comma 1 della l. 494/1993, che avrebbe potuto fornire i necessari strumenti applicativi delle nuove disposizioni, ed in attesa che gli evidenziati problemi possano trovare soluzione sul piano amministrativo, ovvero con l'urgente adozione di eventuali correttivi sul piano normativo, tenuto conto delle indicazioni pervenute dai propri Uffici periferici, che hanno già fatto rilevare le incertezze derivanti dall'applicazione delle nuove norme, si ritiene comunque dare seguito all'applicazione delle stesse..

Si trasmettono, in allegato, per i successivi adempimenti di competenza, le note sopraindicate del citato Organo finanziario e, pertanto, nei relativi atti di determinazione del canone e/o nei titoli concessori dovrà essere esplicitato che il canone risulta quantificato ai sensi dell'articolo 1, commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007.

I nuovi criteri si applicano a tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistiche-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto sia che esse siano regolamentate a mezzo di licenze ex articolo 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione che per atto formale ex articolo 9 del citato regolamento di esecuzione.

Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono quelle indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

I nuovi criteri di determinazione del canone si applicano, a decorrere dal 1^o gennaio 2007, a tutte le concessioni:

- rilasciate *ex novo* o rinnovate con decorrenza dal 1^o gennaio 2007 in poi;
- vigenti alla data del 1^o gennaio 2007, cioè quelle **aventi decorrenza** anteriore a tale data.

Per le concessioni disciplinate con atti formali, agli adeguamenti si provvederà con singoli appositi provvedimenti che saranno emanati da parte dell'Amministrazione concedente, a seconda della competenza.

In tali provvedimenti - come a suo tempo evidenziato dalla Corte dei conti, sarà indicato, ai sensi dell'art. 111 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, l'ammontare complessivo dell'introito (calcolato al momento dell'emissione del decreto stesso) che deriverà allo Stato dall'atto di concessione.

In tali casi le Autorità marittime nel provvedere a segnalare alla scrivente - ovvero alla Direzione Marittima competente - tutti gli atti formali di concessione riconducibili a tali fattispecie dovranno anche trasmettere gli elementi utili per il

calcolo del canone secondo la nuova normativa qualora non fossero acquisibili direttamente dal titolo concessorio. Elementi che i concessionari dovranno fornire mediante la presentazione del Mod.1 ovvero da una perizia asseverata dal tecnico abilitato. In entrambi i casi dovrà essere possibile individuare i dati indicati nell'allegato prospetto.

Per le concessioni disciplinate mediante licenze provvederà direttamente la Capitaneria di Porto competente con apposito provvedimento del Capo del compartimento marittimo.

In fase di prima attuazione, ai fini della individuazione della superficie utilizzata, qualora gli elementi utili per il calcolo del canone secondo la nuova normativa non fossero acquisibili direttamente dal titolo concessorio, e dagli elementi in possesso dell'Autorità concedente, i concessionari dovranno presentare alla stessa un modello di domanda D1 corredata dalla perizia asseverata dal tecnico abilitato.

Il comma 253 dell'art. 1 della l. 296/2006, prevede un'estensione fino ad un massimo di 20 anni della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo redatti dalle regioni. Dette disposizioni non si applicano alle concessioni destinate alla nautica da diporto.

B) Articolo 04 - legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Aggiornamento annuale.

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultima parte del teledispaccio prot. n. M_TRA/DINFR /13935 del 21 novembre 2006, si trasmette in allegato, per conoscenza e norma, copia del decreto del Ministero dei Trasporti in data 21 novembre 2006, con il quale si dà attuazione, per l'anno 2007 alle previsioni di cui all'articolo 04 del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

C) Canoni per le concessioni relative alla pesca e acquacoltura.

I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime in materia di pesca sono disciplinati dal Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n.595 -attuativo dell'articolo 03, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n.493.

Con l'articolo 1, del citato decreto, sono stati determinati i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'articolo 48 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successivamente modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 27 ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Con il comma 2, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 (G.U. n. 124 del 30 maggio 1998), è stata estesa l'applicazione del canone previsto dal D.I. 15 novembre 1995, n. 595, anche alle imprese singole non cooperative pur se la loro attività non è soltanto quella strettamente connessa all'acquacoltura in acque marine o salmastre.

Con il medesimo comma 2, lett. i) è stata, poi, prevista una ulteriore riduzione ad un decimo del canone indicato nel D.I. 15 novembre 1995, n. 595 relativamente a quelle parti del mare territoriale che non risultano occupate da strutture produttive.

E inoltre la formulazione dell'articolo 27 ter, rendeva ammissibile l'applicazione della riduzione -in mancanza di contrarie indicazioni- qualunque sia lo scopo delle indicate attività; siano esse, quindi, finalizzate alla commercializzazione dei prodotti, allo studio o alla sperimentazione, ovvero al ripopolamento attivo e passivo, con conseguente azione di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

L'art. 23 del D.L.vo 26 maggio 2004, n. 154, "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" ha abrogato la Legge 41/82 e le sue successive integrazioni apportate dalle leggi 165/92 e 164/98.

In sintesi, con l'abrogazione della Legge 41/82 è stato abrogato anche l'articolo 27-ter, cui nel tempo erano state apportate modificazioni relative alle modalità di applicazione dei canoni demaniali nel settore dell'acquacoltura.

Ciò premesso, a decorrere dalla data del 9 luglio 2004, le misure unitarie di canone relative alla pesca e acquicoltura previste dall'articolo 1 del D.I. 15 novembre

1995, n. 595, attuativo dell'articolo 03, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle sole concessioni demaniali per attività di pesca e acquicoltura rilasciate a favore delle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori.

Per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella di cooperativa, si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal decreto interministeriale 19.07.1989.

Inoltre con l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 27 - ter, la riduzione pari ad un decimo (1/10) del canone *previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni* relativo alle superfici produttive per gli impianti di acquicoltura, non può essere più applicata per tutte le concessioni demaniali per attività di pesca e acquicoltura sia quelle rilasciate a favore delle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori che alle imprese singole non cooperative.

Pertanto per le concessioni vigenti alla data del 9 luglio 2004, rilasciate anche ad enti non cooperative, continua ad applicarsi fino alla scadenza il canone ivi previsto anche se determinato nella misura ricognitoria.

Ovviamente tale ultima circostanza si applica anche nel caso in cui il titolo concessorio sia rilasciato in data successiva alla citata data del 9 luglio 2004 ma con decorrenza retroattiva e precedente alla data stessa.

Il Direttore Generale
F. to Dott. Cosimo Caliendo

Per copia conforme all'originale
Claudio Cardaio